

COMUNE DI PONZA



Piazza Carlo Pisacane, 4 - CAP 04027 PONZA (LT)

Tel.: 0771.80108 - Fax: 0771.820573

www.comune.ponza.lt.it

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Campo d'applicazione.....	4
Art. 2 Finalità.....	4
Art. 3 Prevenzione della produzione di rifiuti.....	4
Art. 4 Recupero dei rifiuti.....	4
Art. 5 Smaltimento dei rifiuti.....	5
Art. 6 Classificazione.....	5
Art. 6 - bis	6
Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi.....	6
Art. 7 Esclusioni.....	9
Art. 8 Competenze del Comune.....	10
Art. 9 Informazioni e comunicazioni all'utente.....	10
Art. 10 Oneri dei produttori e dei detentori.....	11
Art. 11 Ordinanze contingibili e urgenti.....	11
Art. 12 Divieti di abbandono.....	12
Art. 13 Bonifica.....	12
Art. 14 Gestione ambiti territoriali ottimali.....	14
TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.....	15
CAPO I NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI.....	15
Art. 15 Definizione.....	15
Art. 16 Conferimento.....	15
Art. 17 Conferimento e raccolta rifiuti urbani, anche differenziati.....	18
Art. 18 Conferimento e raccolta di particolari categorie di rifiuti.....	18
Art. 19 Pulizia e disinfezione dei contenitori.....	19
Art. 20 Trasporto.....	19
Art. 21 Stazioni di trasferimento – trasbordo.....	20
Art. 22 Efficacia delle modalità di espletamento del servizio.....	20
CAPO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	20
Art. 23 Definizione.....	20
Art. 24 Raccolta, spazzamento e trattamento.....	20
Art. 25 Modalità di espletamento del servizio.....	21
Art. 26 Cestini stradali.....	21
Art. 27 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private.....	22

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Art. 28 Pulizia dei terreni non edificati.....	22
Art. 29 Pulizia dei mercati.....	22
Art. 30 Aree occupate da pubblici esercizi.....	23
Art. 31 Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche.....	23
Art. 32 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale.....	23
Art. 33 Carico e scarico di merci e materiali.....	24
Art. 34 Rimozione dei rifiuti abbandonati.....	24
Art. 35 Particolari categorie di rifiuti.....	24
CAPO III NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI	25
TITOLO III – DISPOSIZIONI E DIVIETI COMUNALI	26
Art.36 Regolamento conduzione Cani.....	27
Art. 37 Ulteriori divieti e disposizioni.....	27
TITOLO IV VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI	29
Art. 38 Controlli.....	29
Art. 39 Sanzioni.....	29
Art. 40 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	29
Art. 41 Efficacia del presente regolamento.....	30

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, degli imballaggi, con particolare riferimento ai rifiuti urbani e assimilati agli urbani nel territorio del Comune di Ponza.

Il regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., conformemente al programma comunale amministrativo ed ai documenti di programmazione regionali e provinciali del settore.

Art. 2

Finalità

1. La gestione dei rifiuti, consistente nelle operazioni di conferimento, raccolta, trasporto, smaltimento e recupero, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine, innanzi tutto, di assicurare la tutela igienico-sanitaria delle persone, degli animali e dell'ambiente.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune di Ponza, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti, adottano ogni opportuna azione.

Art. 3

Prevenzione della produzione di rifiuti

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Il Comune adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative atte a favorire la riduzione della produzione di rifiuti, favorendone il recupero e prevenendone la pericolosità.

Art. 4

Recupero dei rifiuti

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di iniziative che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Art. 5

Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riciclaggio.

Art. 6

Classificazione

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, i rifiuti sono classificati:

- secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali,
- secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla precedente lettera
- c) i rifiuti assimilati a quelli urbani per qualità e quantità, come definiti al successivo art.6 bis;
- d) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

- e) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- f) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- g) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c), ed e).

2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 C.c;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.184 bis 185 e 186 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Art. 6 - bis

Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi.

1. Criteri generali Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento conforme ai criteri statali da emanare ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfano i seguenti requisiti:

- a. abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani e comunque secondo quanto previsto dall'art. 2;
- b. siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati al successivo comma 3, "Criteri quantitativi", del presente regolamento;
- c. siano conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati;
- d. siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio del Comune di Ponza e con le strutture e gli impianti di recupero e smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

- l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 alle superfici di produzione di tali rifiuti;
- la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale indicati all'art. 3 del presente regolamento, potranno essere oggetto di

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio, con oneri a carico del produttore dei rifiuti.

2. Criteri qualitativi: Fermo restando il rispetto dei criteri riportati al precedente comma 1, sono assimilabili i rifiuti speciali non pericolosi la cui merceologia è compatibile con quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:

- a. imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- b. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- c. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- d. cassette, pallets;
- e. accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- f. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- g. paglia e prodotti di paglia;
- h. scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- i. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- j. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- k. feltri e tessuti non tessuti;
- l. pelle e similpelle;
- m. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- n. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- o. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007, n. 185;
- p. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- q. moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
- r. materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- s. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- t. manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- u. nastri abrasivi;
- v. cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro) di cui all'Allegato 1 al Decreto 25 settembre 2007, n. 185, "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151”;

w. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

x. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

y. scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);

z. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

aa. accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 254/2003, sono, altresì, assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito riportati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:

a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 22/1997;

d. la spazzatura;

e. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

f. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

g. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

h. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica e' sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:

a. siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, damboliclorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;

b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;

c. presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

- consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli vegetali e di origine animale;
- polveri;
- materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato.

3. Criteri quantitativi Fermo restando il rispetto dei criteri generali riportati al punto 1, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:

- le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna A);
- i quantitativi totali non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna B).

Categoria	Kg/mq/anno destinato a smaltimento (COLONNA A)	Kg/mq/anno complessivi (COLONNA B)
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	10,00
02. Sale teatrali e cinematografiche	2,00	5,00
03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	3,00	7,50
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00	10,00
05. Stabilimenti balneari	3,00	7,50
06. Esposizioni, autosaloni	2,00	5,00
07. Alberghi con ristorante	7,00	17,50
08. Alberghi senza ristorante	4,00	10,00
09. Case di cura e riposo	8,00	20,00
10. Ospedale	9,00	22,50
11. Uffici, agenzie, studi professionali	6,00	15,00
12. Banche ed istituti di credito	3,00	7,50
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	6,00	15,00
14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze	7,00	17,50
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato	4,00	10,00
16. Banchi di mercato di beni durevoli	8,00	20,00
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	7,00	17,50
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,00	12,50
19. Carrozzeria, autofficina. elettrauto	6,00	15,00
20. Attività industriali con capannone di produzione	5,00	25,00
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	8,00	20,00
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	82,50
23. Mense, birrerie, amburgherie	25,00	62,50
24. Bar, caffè, pasticceria	26,00	65,00
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	15,00	37,50
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	32,50
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	35,00	87,50
28. Ipermercati di generi misti	14,00	35,00
29. Banchi al mercato di generi alimentari	38,00	95,00
30. Discoteche, night club	7,00	17,50
31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali)	20,00	50,00

I limiti quantitativi massimi delle frazioni indifferenziate di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento riportati nella colonna A della tabella precedente potranno essere oggetto di modifica a seguito di specifiche indagini territoriali.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

I citati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni previste ai precedenti punti 1 e 2.

4.Sanzioni Il Comune di Ponza, anche per mezzo del gestore del servizio di igiene urbana, informa le utenze non domestiche circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Il mancato rispetto dei "Criteri quantitativi" determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.

Il Comune di Ponza sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, comunica alle Amministrazioni interessate il mancato rispetto di cui sopra per l'eventuale comminazione della sanzione.

Il ricavato della sanzione potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/recupero

Art. 7

Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dal presente regolamento:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), incluso il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto relativamente alla bonifica dei siti inquinati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale, allo stato naturale, scavato durante l'attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dalla lettera h) e ad eccezione di quelli normati dall'art.37 comma 1, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) le acque di scarico;

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

- h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali morti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità al regolamento CE n.1774/2002;
- j) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 117 del 30 maggio 2008;
- k) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della commissione del 3 maggio 2000 e s.m.i. Fatte salve le disposizioni derivanti dalle normative comunitarie specifiche.

Art. 8

Competenze del Comune

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000, e all'articolo 198 del D.Lgs. 152/06 (Ambiti territoriali ottimali).

Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione di cui all'articolo 184 , co. 2, lett. f) in combinato disposto con l'art. 198 del D.Lgs. 152/06 (rifiuti provenienti da esumazione e tumulazione);
- e. l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto di tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o delle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o delle spiagge lacuali e delle rive dei corsi d'acqua.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (Testo unico ordinamento enti locali), e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Art. 9

Informazioni e comunicazioni all'utente

Il Comune garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio preposto del Comune; a questo scopo, tali strutture ricevono i reclami e le proposte dei cittadini provvedendo a fornire risposta al richiedente.

Il Comune, di concerto con il gestore del servizio, nonché con le associazioni ambientaliste e culturali, con la scuola e con esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti. Particolare attenzione è rivolta alla disciplina della raccolta differenziata, che costituisce obbligo imposto dalle disposizioni normative in materia e al cui rispetto sono tenuti, oltre all'Amministrazione comunale, tutti i cittadini attraverso il corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuti.

Art. 10

Oneri dei produttori e dei detentori

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento/recupero sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento/recupero (allegati B/C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

1. autosmaltimento dei rifiuti;
2. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
3. conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
4. esportazione dei rifiuti con le modalità previste dalla legge (articolo 194 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 11

Ordinanze contingibili e urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della salute, al Ministero delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;

Entro 120 giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta Regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso dei termini e di accertata inattività, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio diffida il Presidente della Giunta Regionale e può adottare le iniziative necessarie ai predetti fini.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico- sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;

Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Min. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, può adottare oltre i predetti termini le ordinanze sopra citate, dettando specifiche prescrizioni (art.191 comma 4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.)

Art. 12

Divieti di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
2. E' vietato il posizionamento dei sacchi contenenti i rifiuti sulla strada nei giorni in cui non è previsto il servizio di raccolta;
3. È vietato conferire in maniera non differenziata i rifiuti;
4. È vietato disfarsi di qualunque rifiuto attraverso l'abbandono su suolo pubblico (ex art.38 comma 3);
5. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, nonché nella rete fognaria e nelle caditoie stradali.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni del presente regolamento, chiunque violi i divieti di cui dal comma 1 al comma 4 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco, in ottemperanza all'art. 192, co. 3 d.lgs. 152/06, dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
7. Qualora la responsabilità del fatto sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art 192 del d.lgs. 152/06 in combinato disposto con l'art. 255;

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

che va da: € 300,00 a € 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art 192 del d.lgs. 152/06 in combinato disposto con l'art. 255; che va da a: € 300,00 a € 3.000,00. Se la violazione riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Art. 13

Bonifica

Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, la contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali mediante sostanze potenzialmente inquinanti è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

- a) deve mettere in atto, entro le prime 24 ore, misure atte a contenere la contaminazione;
- b) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune e alla Provincia territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
- c) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza.
- d) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune e alla Provincia il progetto di bonifica delle aree inquinate.

L'ufficio ecologia del Comune fornirà le necessarie informazioni per l'espletamento dell'iter sinteticamente sopra descritto, come previsto dall'art.242 del Dl.gs. 152/06 e s.m.i.

I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché alla Provincia.

Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Provincia. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Provincia.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Provincia può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 3 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

L'autorizzazione suddetta costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui alla precedente lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune. Le spese sostenute verranno addebitate ai responsabili, qualora fossero individuati

Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del D.P.R. 66/2001 n.380.

Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune.

L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia di Latina.

Art. 14

Gestione ambiti territoriali ottimali

Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 15

Definizione

1. Per rifiuti urbani interni si intendono:
 - a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
 - b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell' art. 6 bis.
2. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti principalmente attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
 - b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - c) opportunità di carattere economico- produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.
3. Il Comune e il gestore del servizio organizzano periodicamente le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

Art. 16

Conferimento

1. I rifiuti urbani pericolosi e non, e quelli assimilati agli urbani, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno delle tipologie merceologiche elencate.
2. I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento, negli idonei contenitori chiusi forniti dal gestore del servizio.
3. Gli scarti vegetali, provenienti da piccole manutenzioni di giardini, devono essere collocati all'interno dei contenitori ad essi dedicati.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

4. Circa i rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento è disposto quanto segue:

- a) Il conferimento dei rifiuti cui al punto 1.a) e 1.b) del precedente art. 15 deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dei contenitori singoli o condominiali, nel caso in cui vengano forniti dal gestore del servizio.
- b) E' fatto divieto assoluto ai cittadini di modificare il luogo in cui sono posizionati i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti speciali.
- c) Non devono essere conferiti nei contenitori, stradali e domiciliari, insieme ai rifiuti urbani non pericolosi ed assimilati, i seguenti rifiuti:
 - rifiuti urbani ingombranti
 - rifiuti urbani pericolosi
 - rifiuti speciali pericolosi
 - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, ecc.)
 - sostanze liquide
 - materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
 - rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso.
 - rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate.
- d) Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume;
- e) Le frazioni recuperabili (vetro, carta, imballaggi in plastica, banda stagnata/alluminio, organico, verde) ed il residuo secco non differenziabile vanno conferiti attraverso gli appositi contenitori individuali o condominiali; in particolare, la frazione organica prima di essere immessa nel contenitore, deve essere posta negli appositi sacchetti in materiale compostabile forniti dal gestore o diversamente acquistati dall'utenza. o, nel caso della carta e cartoni voluminosi, impilandoli.
- f) Il servizio di raccolta delle frazioni recuperabili e non, è espletato negli orari indicati dal gestore, pertanto gli utenti devono conferire i rifiuti esclusivamente nella giornata in cui è previsto il servizio di raccolta.
- g) Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conferisce i rifiuti domestici medesimi opportunamente raccolti, in buste o altre tipologie di imballaggio adatte alla singola frazione merceologica, posizionandoli di fianco al contenitore in uso.
- h) Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio il quale provvede ad espletare le necessarie verifiche e a ricercare le soluzioni atte a risolvere i problemi esposti dagli utenti.
- i) Per una migliore razionalizzazione del servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti (alberghi, esercizi commerciali, ecc...) utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento un eccessivo numero di cassonetti tutti riempiti solo parzialmente.

5. Circa i rifiuti urbani interni ingombranti è disposto quanto segue:

- a) I rifiuti ingombranti di cui al punto 1 a) dell'art. 15 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta; il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità, meglio specificate nel successivo art. 18:
 - presso l'area appositamente attrezzata del gestore;

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

- presso la propria abitazione previo accordo telefonico con l'ufficio comunale preposto.

b) E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.

6. Sono oggetto di separato conferimento, secondo le modalità indicate, i seguenti rifiuti pericolosi:

- Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori convenzionati con il gestore del servizio e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici.
- I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati in prossimità delle farmacie insistenti sul territorio comunale.
- Gli accumulatori al piombo esausti devono essere conferiti presso l'area attrezzata del gestore.
- Gli oli minerali esausti devono essere conferiti ai rivenditori o, in alternativa, presso l'area attrezzata.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. b) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. c) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. d) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. e) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. f) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. g) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. h) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. i) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. l) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 5, lett. b) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 1 del presente articolo.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 6, lett. a) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 6, lett. b) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 6, lett. c) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 6, lett. d) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 17

Conferimento e raccolta rifiuti urbani, anche differenziati

Ai fini del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni il territorio comunale è stato suddiviso in zone, individuate dal Comune.

Art. 18

Conferimento e raccolta di particolari categorie di rifiuti

1. Rifiuti urbani ingombranti

- a) Gli utenti residenti nel Comune di Ponza possono prenotare il ritiro a domicilio dei propri rifiuti ingombranti (massimo 4 pezzi per unità abitativa);
- b) Il conferimento dei materiali suddetti è gratuito.
- c) In occasione dei conferimenti l'addetto provvede al corretto conferimento da parte del cittadino.
- d) La prenotazione si effettua presso gli uffici comunali o telefonando al numero
.....

2. Rifiuti di imballaggi presso utenze commerciali e produttive.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

- a) Il gestore provvede alla raccolta domiciliare degli imballaggi presso le utenze commerciali e produttive che usufruiscono di detto servizio.
- b) Gli imballaggi devono essere esenti da altri rifiuti ed i cartoni devono essere ridotti di dimensioni; essi devono essere esposti in un punto facilmente accessibile, all'esterno dell'utenza o con le modalità concordate con il gestore.
- c) La raccolta viene effettuata con frequenze e modalità predisposte dal gestore, secondo un calendario appositamente divulgato presso le utenze, anche con un servizio personalizzato presso le utenze commerciali e/o produttive.

3. Rifiuti urbani soggetti a raccolta particolare

- a) Farmaci: il gestore del servizio provvede alla distribuzione di idonei contenitori per la raccolta presso le farmacie e gli ambulatori medici. Gli stessi contenitori sono svuotati dal gestore con frequenza mensile.
- b) Pile: il gestore del servizio provvede alla distribuzione presso scuole, rivenditori ed utenze commerciali di appositi contenitori per la raccolta che sono svuotati con frequenza mensile;
- c) Accumulatori al Pb esausti (ad es. batterie per autovetture): tali rifiuti vanno conferiti presso il centro multiraccolta del gestore del servizio presso la stazione ecologica sita nel Comune di Ponza;
- d) Oli esausti minerali o vegetali: gli oli minerali esausti possono essere conferiti gratuitamente presso tutti i distributori di carburante; gli oli vegetali possono essere conferiti gratuitamente presso gli appositi contenitori posizionati sul territorio.
- e) Toner e cartucce esauste per fotocopiatrici e stampanti: le utenze possono richiedere il servizio di raccolta al gestore che provvederà al loro ritiro e al successivo recupero.

4. Verde da manutenzione di grossi appezzamenti di terreno o interventi straordinari.

I proprietari di grossi appezzamenti di terreno devono conferire a Ditte autorizzate i propri rifiuti vegetali.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3, lett. da a) a d) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3, lett. e) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 19

Pulizia e disinfezione dei contenitori

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

1. Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa cura dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.
2. Il lavaggio dei contenitori messi a disposizione delle utenze selezionate e familiari è a carico dell'utente stesso.
3. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori stradali sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e comunque qualora si ravvisi la necessità, a seguito di segnalazione dell'utente o degli organi preposti ai controlli. Il liquido prodotto in seguito alle operazioni di lavaggio è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

Art. 20

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati, ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 2, del presente regolamento.
2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale competente per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

Art. 21

Stazioni di trasferimento – trasbordo

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento/recupero, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il gestore propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti pubblici nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori, rumori, dispersioni nell'aria di polveri e sul suolo di liquami o rifiuti.
2. Le eventuali stazioni di trasbordo, autorizzate ai sensi della normativa vigente, sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

Art. 22

Efficacia delle modalità di espletamento del servizio

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Tutte le disposizioni disciplinanti le modalità di espletamento del servizio e riportate nel presente capo potranno subire modifiche al verificarsi di diverse esigenze organizzative del servizio, previo accordo con il Comune. Tali eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli utenti

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 23

Definizione

Per i rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche comprese le aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

Art. 24

Raccolta, spazzamento e trattamento

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni possono essere effettuati direttamente dal personale del Comune ovvero tramite ditta esterna individuata tramite specifiche procedure di gara ai sensi di legge.
2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere tutte le parti urbanizzate della città.
3. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali, in particolare:
 - le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali,
 - le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè siano aperte permanentemente al pubblico transito e pavimentate,
 - le piazze;
 - i marciapiedi,

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

- le aiuole spartitraffico, le aree di corredo alle strade, le banchine stradali ivi comprese le scarpate;
- i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- le aiuole, i giardini e le aree verdi

Art. 25

Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare cartacce, detriti, fogliame, polvere, rottami e simili, rifiuti ad esclusione di quelli pericolosi per i quali la normativa prevede specifiche procedure di smaltimento.
2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati anche per il lavaggio della sede stradale.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.
6. Il Comune potrà attivare ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Art. 26

Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il personale comunale ovvero il personale esterno all'uopo individuato provvede allo svuotamento dei cestini stradali con frequenza giornaliera nell'area del centro storico, e con periodicità settimanale in periferia.
2. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti, come definiti dall'articolo 15.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 27

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie precauzioni onde evitare l'abbandono di rifiuti da parte di terzi.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica, la Provincia e l'A.R.T.A. competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 28

Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.

2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie precauzioni, curandone con diligenza la manutenzione.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 29

Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori, predisposti e gestiti dal servizio di raccolta, o conferiti nei punti indicati dal gestore.

2. L'Ente provvederà, al termine della manifestazione/mercato, allo spazzamento meccanico e manuale delle aree adibite a mercati ordinari, fiere e mercati straordinari autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 30

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni, o comunque secondo orari concordati con il Gestore del servizio.
3. All'orario di chiusura, l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, dell'area circostante il locale.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 31

Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna - park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo, durante il periodo di permanenza, il servizio di raccolta e di pulizia del suolo pubblico per le aree interessate da tali manifestazioni viene garantito dal versamento della tassa rifiuti.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, e a concordare con il gestore del servizio le modalità di conferimento dei rifiuti prodotti.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 32

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Il gestore del servizio è tenuto alla rimozione dei rifiuti conferiti presso le eventuali aree adibite a sosta temporanea (es.camper e roulotte).

Art. 33

Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di legge e di regolamento.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 34

Rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fermo restando il divieto di cui al precedente art. 12, ove si riscontri la presenza di rifiuti abbandonati in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, ove possibile, tramite il personale a ciò preposto, l'identità del responsabile il quale sarà tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.; nei confronti dei responsabili dell'abbandono, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.
3. Nel caso non sia individuabile il responsabile dell'abbandono dei rifiuti, alla rimozione degli stessi provvederà il proprietario o il titolare dei diritti reali e personali di godimento sull'area nel caso in cui il fatto sia imputabile allo stesso a titolo di dolo o colpa; in caso contrario vi provvederà il Comune.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista dagli art. 27 e 28 del presente regolamento.

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 35

Particolari categorie di rifiuti

- a) Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso. (RAEE) I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa possono essere o lasciate presso il negozio in cui si effettua l'acquisto del bene sostitutivo, o conferite alla Piattaforma del gestore autorizzata alla raccolta differenziata, o consegnati al gestore durante il servizio di raccolta domiciliare (preventivamente prenotato).
- b) Rifiuti inerti. Devono essere conferiti, con idoneo mezzo di trasporto, presso impianti autorizzati al loro recupero o smaltimento, ovvero consegnati, previa prenotazione e per piccoli quantitativi, al gestore del servizio di igiene urbana.
- c) Rifiuti di amianto. Devono essere trattati e smaltiti da Ditta specializzata ed Autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia.
- d) Toner e Cartucce stampanti: le utenze possono richiedere il servizio di raccolta al gestore che provvederà al loro ritiro e al successivo recupero.
- e) Rifiuti prodotti dalle navi: la raccolta e la gestione di rifiuti assimilabili agli urbani, così come individuati dal D.Lgs. 182/2003, ovvero prodotti dalle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto a prescindere dal mezzo di propulsione che venga utilizzato, dovranno essere conferiti a pagamento e in forma differenziata all'interno della/e strutture informatizzate installate all'interno dell'area portuale. La tariffa di conferimento sarà determinata in modo da coprire integralmente i costi relativi alla raccolta, al trasporto ed al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti.

TITOLO III - DISPOSIZIONI E DIVIETI COMUNALI.

Art.36

Regolamento conduzione Cani

Sulle aree pubbliche i proprietari dei cani hanno l'obbligo di:

1. Raccogliere le deiezioni solide e conferirle, in busta chiusa, nell'apposito cassonetto;
2. Custodirli in modo da non molestare persone e/o altri animali;
3. In tutte le pubbliche aree i cani hanno l'obbligo del guinzaglio e/o della museruola.
4. Qualora siano presenti, sul territorio comunale, gli erogatori di sacchetti per le deiezioni canine, gli utenti potranno prendere massimo 2 sacchetti per volta per ogni cane al seguito.

Si rammenta che il proprietario, o accompagnatore, del cane è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Le somme previste a titolo di sanzione dal presente articolo verranno utilizzate per la gestione e la creazione, gestione e manutenzione delle Aree Cani sul territorio del Comune di Ponza.

Art. 37

Ulteriori divieti e disposizioni.

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, è vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di piccole dimensioni quali ad es: mozziconi, carta, chewin-gum, ecc.
2. E' vietato sputare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. E' fatto obbligo, a chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, oltre allo smaltimento a norma di legge dei propri rifiuti, di pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.
4. E' fatto obbligo, ai fini della prevenzione della proliferazione delle zanzare, alle ditte e officine che effettuano detenzione, anche temporaneamente, di copertoni:

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

- a. di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, accatastarli all'aperto e coprirli con teli plastici fissi al fine di impedire che gli stessi possano raccogliere acqua piovana;
- b. in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, di provvedere a eseguire, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche) comunicando con 48 ore di anticipo la data e l'ora di intervento al Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente territorialmente;

5.E' fatto obbligo, ai fini della prevenzione dalla proliferazione delle zanzare, alle ditte che effettuino eventuali attività di rottamazione o demolizione auto, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, eseguire dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 20-30 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche) comunicando con 48 ore di anticipo la data e l'ora di intervento al Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente territorialmente.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 38

Controlli

I controlli relativi al regolare conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del regolare espletamento del servizio competono agli agenti e ufficiali di Polizia Locale e agli altri ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, nonché al personale a ciò specificatamente autorizzato; che riferisce all'ufficio tecnico del Comune di scerni per l'adozione dei necessari provvedimenti. Ai sensi dell'art.13 L. 24/11/81 n.689 e dell'art.4 L.R. 05/12/83 n. 90 il Sindaco attribuisce la nomina di "ausiliario ambientale" a cittadini volontari, appartenenti ad associazioni legalmente riconosciute e aventi finalità di tutela degli animali e di difesa del patrimonio zootecnico e ambientale, in possesso dei requisiti per la nomina a guardia giurata volontaria previsti dal TULPS, per le violazioni previste dal presente regolamento e dal regolamento di tutela degli animali vigente.

La nomina ad "ausiliari ambientale" è subordinata alla dimostrazione di idoneità, a seguito di apposita formazione e superamento esame finale effettuata da personale del Comando di Polizia Locale.

Art.39

Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento per cui non sia prevista una sanzione specifica, si applica l'art. 7 - bis del D.Lg.s. 267/00. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 comma 2 delle Legge 689/1981 ha facoltà di stabilire nell'ambito del minimo e massimo edittale un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 689/81 art. 16 comma 1, che stabilisce tale importo nel doppio minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore.
2. Qualora, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, venissero accertate a carico del medesimo soggetto più violazioni della medesima norma del regolamento, verrà applicata, all'atto dell'emissione del provvedimento ingiuntivo la sanzione in esso prevista aumentata di € 100,00 per ogni violazione successiva alla prima e sino ad un massimo di € 500,00.
3. Quando viene accertata la violazione di una norma il responsabile della violazione dovrà cessare immediatamente l'attività e/o il comportamento illecito e provvedere, ove possibile, all'immediata rimessa in pristino dei luoghi. Se dalla violazione può derivare un pericolo per l'incolumità pubblica, il ripristino deve avvenire entro 24 ore dall'accertamento. Se dalla violazione non deriva alcun pericolo per l'incolumità, il ripristino deve avvenire entro 5 giorni da calendario, successivi all'accertamento. Di tali obblighi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 689/81 e dal D.Lgs. 267/00

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Art. 40

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si farà riferimento alle norme vigenti in materia.

Art. 41

Efficacia del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 45 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Ponza.
2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Modello A

Comune di Ponza
Piazza Carlo Pisacane, 4
CAP 04027 PONZA (LT)

Oggetto: **MODULO DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI (FORSU).**

Io sottoscritto/a _____ , nato/a il ____/____/____
a _____

_____ e _____ residente a _____
_____ (LT)

in Via/Piazza _____ n. _____ Codice Utente TARI

tel. _____

C H I E D O

In conformità al regolamento per il compostaggio domestico del Comune di Ponza di essere autorizzato ad avviare l'attività di compostaggio domestico.

CHIEDO

(barrare solo se di interesse)

l'assegnazione, se disponibile, in comodato d'uso gratuito di una compostiera domestica

_____, lì _____

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Firma del richiedente

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la denuncia viene resa.

Firma del richiedente

Modello B

Comune di Ponza

Piazza Carlo Pisacane, 4
CAP 04027 PONZA (LT)

Oggetto: **ISTANZA PER LE AGEVOLAZIONI DELLA TARI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI (FORSU).**

Io sottoscritto/a _____, nato/a il ____/____/____

a _____

_____ e _____ residente a _____
_____ (LT)

in Via/Piazza _____ n. _____ Codice Utente TARI

tel. _____

CHIEDO

☐ di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la mia abitazione sita in via/P.za _____ n. _____, adibita a residenza annuale/stagionale;

☐ le agevolazione sul pagamento della TARI nella misura che sarà definita dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione della tariffa per l'annualità di riferimento.

DICHIARO

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

(barrare l'elenco di interesse)

che il compostaggio verrà attuato utilizzando la seguente struttura a mia cura e spese:

- ☐ COMPOSTIERA
- ☐ CUMULO
- ☐ CONCIMAIA
- ☐ CASSA DI COMPOSTAGGIO
- ☐ BUCA
- ☐ ALTRO (descrivere) _____

che l'umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare composto da nr. _____ persone;

che i prodotti di risulta saranno utilizzati

- ☐ nel mio orto e/o giardino di mq. _____ circa ;
- ☐ in orto /giardino/ terreno agrario di mia proprietà (non coincidente con l'abitazione) di mq.....circa;
- ☐ in area verde/orto/terreno agrario di proprietà di terzi (*accludere consenso sottoscritto del proprietario del terreno su cui viene utilizzato il compost*);

che la struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza:

- ☐ superiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà;
- ☐ inferiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà previo assenso del confinante;

di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del Comune di Ponza e di accettarne integralmente il contenuto.

Ubicazione _____ del _____ sito _____ (descrizione sintetica) _____

dichiara di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel "*Regolamento comunale per il compostaggio domestico*";

dichiara esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio agevolativo dovrà essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento di controlli ed accertamenti volti ad accertare che l'effettuazione del compostaggio domestico sia realizzato in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal disciplinare relativo al compostaggio domestico della frazione umida da parte del personale incaricato dall'Amministrazione comunale.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i

_____, lì _____

Firma del richiedente

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la denuncia viene resa.

Firma del richiedente

Modello C

Comune di Ponza

Piazza Carlo Pisacane, 4
CAP 04027 PONZA (LT)

Oggetto: **CESSAZIONE DELLA PRATICA COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI (FORSU).**

Io sottoscritto/a _____, nato/a il ____/____/____
a _____

_____ e _____ residente a _____
_____ (LT)

in Via/Piazza _____ n. _____ Codice Utente TARI

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

tel. _____

-

COMUNICA CHE

dal giorno _____ cesserà di praticare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la propria abitazione sita in Via/Piazza _____ n.____, adibita a residenza *annuale / stagionale*;

(se in possesso)

si impegna a riconsegnare contestualmente al Comune di Ponza la compostiera fornitagli in comodato d'uso gratuito.

DICHIARA

di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del Comune di Ponza e di accettarne integralmente il contenuto.

_____, lì _____

Firma del richiedente
